

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2485 del 11/05/2026
Oggetto	RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: DOZZA (BO) TITOLARE: CANTINE ERMES S.C.A. CODICE PRATICA N. BO00A0466/16RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2555 del 06/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



## AREA DEMANIO IDRICO

---

**OGGETTO:** RINNOVO, CON CAMBIO DI TITOLARITA', DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

**COMUNE:** DOZZA (BO)

**TITOLARE:** CANTINE ERMES S.C.A.

**CODICE PRATICA N.** BO00A0466/16RN

### LA DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n.7818 del 11/06/2012** con la quale è stato **rilasciato** alla ditta **CANTINE BRUSA SPA**, C.F.:00623510377, **il rinnovo**, con scadenza al 31/12/2015, **della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, riconosciuta con determinazione n.9339 del 04/07/2006 (pratica B000A0466), alle seguenti condizioni:

- il prelievo avviene con una portata massima complessiva di **2,5 l/s** per un volume massimo di **17.592 metri cubi/anno (mc/a)**, mediante **2 pozzi denominati pozzo 8 e pozzo 9** ubicati in comune di Dozza (BO), sul terreno censito al Catasto al Foglio 13 mappale 82, **aventi le seguenti caratteristiche:**

pozzi            Prof. da p.c. (m)    Diametro int. (mm) Portata max l/s

Pozzo 8	98	154	1,0
Pozzo 9	120	155	1,5

- ad uso industriale, a servizio del processo di produzione di vini e ingredienti alimentari, per il settore vitivinicolo e del food & beverage; in particolare, nelle fasi di: lavaggio di silos di stoccaggio di materia prima, di impianti e macchinari e di resine per rettifica/deionizzazione dei mosti; di produzione di acqua demineralizzata per produzione vapore;

- con obbligo di misurazione dei volumi di prelievo annuali e del livello piezometrico statico della falda;

- con adozione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo della risorsa idrica finalizzate alla riduzione dei consumi;

- **con autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** in sostituzione del pozzo 8 che dovrà essere tombato;

**vista la relazione tecnica di fine lavori di perforazione del nuovo pozzo** (che per semplificazione amministrativa viene chiamato **pozzo 10**), assunta agli atti al Prot. n. 281549 del 29/11/2012 della regione Emilia-Romagna;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. 285188 del 20/04/2016 e la successiva integrazione Prot. n. PG/2024/77828 del 29/04/2024, con le quali il concessionario ha **richiesto il rinnovo della concessione**, pratica B000A0466/I6RN (denominata in corso d'istruttoria B000A0466/15RN02), comunicando che:

- la destinazione d'uso della risorsa è rimasta invariata e che non è necessario acquisire la conformità all'uso consumo umano, in quanto con le acque prelevate dai pozzi non vengono prodotti generi alimentari;
- i volumi di acqua prelevati dal rilascio della concessione sono risultati compresi tra 15.000 e 17.000 mc/a;
- non è stato possibile provvedere alla misura dei livelli piezometrici statici, in quanto le pompe sono fermate per tempi troppo brevi per procedere alla misura;
- non è prevista la realizzazione di misure di risparmio e riuso della risorsa prelevata in quanto incompatibili per motivi economici;
- le acque prelevate dai pozzi vengono convogliate all'interno di una vasca di accumulo prima di essere rilanciate alle utenze e che i pozzi vengono attivati tramite dispositivo automatico, insieme o singolarmente, per il ripristino del livello della vasca;
- ha provveduto alla chiusura del pozzo 8 in data 04/07/2013, mediante rimozione delle opere di completamento del pozzo e cementazione della colonna;

**preso atto** che con **istanza** assunta agli atti al Prot. n. 15193 del 27/01/2026, la Società Cooperativa Agricola CANTINE ERMES, in sigla **CANTINE ERMES S.C.A.**, CF/P.IVA:01887690814, con sede legale in Contrada Salinella s.s.188 Km 45,500, cap 91029 Santa Ninfa (TP), **ha chiesto il subentro all'istanza di rinnovo** presentata da CANTINE BRUSA SPA, a seguito di decreto di cessione di complesso aziendale della società in liquidazione giudiziale;

**considerato** che l'istanza di rinnovo della concessione presentata oltre il termine di scadenza, con cambio di titolarità, è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi del Tit. II del RR 41/2001;

**considerato** che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato all'uso **industriale**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**considerato** che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURERT al Fasc. n. 169 del 05/06/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto all'Ente Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2024/94947 del 23/05/2024, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

**preso atto** del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto agli atti al Prot. n. PG/2024/100318 del 31/05/2024 ed espresso in senso favorevole senza prescrizioni, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

**preso atto** che, con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2024/141605 del 02/08/2024, **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, valutando che la derivazione** ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni":

- **si effettua** dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Sillaro -Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER DQ2 CCI** caratterizzato da: stato quantitativo *Buono*;

- **ricade** nell'area *repulsione* per impatto *moderato*,

**ha espresso parere favorevole al rinnovo di concessione** con le seguenti prescrizioni:

1. la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate e dei volumi prelevati, al fine del controllo dei prelievi realmente effettuati;

2. nel dispositivo di concessione venga espressamente prevista la possibilità di rivedere la portata ed il volume annuo assentito, qualora dal monitoraggio del corpo idrico di prelievo, dovesse risultare una tendenza significativa al peggioramento dello stato quantitativo;

3. prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di una riduzione del prelievo da acque sotterranee, qualora siano disponibili nell'area fonti alternative di approvvigionamento quali piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche o interventi di

ottimizzazione dell'uso della risorsa all'interno del ciclo produttivo;

**considerato**, inoltre, che il corpo idrico di prelievo, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, è caratterizzato da: condizioni di rischio dello stato quantitativo; da pressioni di tipo 3.2 ed impatti di tipo *Piez*, ossia da prelievi diffusi di tipo civile potabile che generano abbassamento dei livelli piezometrici;

**dato atto** che in data 20/04/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

**verificato** che per la concessione in corso di rinnovo sono stati versati gli oneri concessori pregressi fino al 31/12/2025;

**verificato** che il richiedente ha provveduto al versamento:

- delle spese d'istruttoria;
- del canone di concessione corrente 2026, comprensivo degli interessi legali maturati, per un importo complessivo di € 2514,64;
- del deposito cauzionale di € 2.512,25;

**verificato** che il concessionario uscente a garanzia della concessione rilasciata con Determinazione n. 9339 del 4/7/2006 (pratica B000A0466), ha versato in data 10/08/2006 un deposito cauzionale di €. 508,00, a favore di "Regione Emilia Romagna", che può essere svincolato in quanto le obbligazioni in carico al concessionario uscente derivanti dalla concessione sono adempite;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con cambio di titolarità a favore di CANTINE ERMES S.C.A. della concessione assentita con Determinazione n.7818 del 11/06/2012, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare, quelle di:

- prelievo con una portata massima di 1,5 l/s dal pozzo 9 e di 1,0 l/s dal pozzo 10, per complessivi **2,5 l/s** e per un volume massimo complessivo di **17.592 mc/a**, ad uso industriale;

- misura dei **volumi di prelievo annuali** effettuati da ogni pozzo;

- misura del **livello di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda nel pozzo 10**, almeno due volte all'anno, una in marzo/aprile e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore;

- trasmissione **all'Amministrazione dei dati** di volume e di soggiacenza misurati, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di misura;

- **presentazione in sede di richiesta del prossimo rinnovo di concessione di un analisi di fattibilità** di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, tra cui, in particolare: piccoli invasi per la raccolta e il riuso di acque meteoriche; interventi di ottimizzazione dell'uso della risorsa all'interno del ciclo produttivo, con relativo crono programma di realizzazione;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante del concessionario entrante in data 30/04/2026 (assunta agli atti al prot. n. 79100 del 30/04/2026);

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **CANTINE ERMES S.C.A.**, CF/P.IVA:01887690814, con sede legale in Contrada Salinella s.s.188 Km 45,500, cap 91029 Santa Ninfa (TP), **il rinnovo, con cambio di titolarità, della concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n.7818 del 11/06/2012, **alle seguenti condizioni:**

a) **mediante 2 pozzi denominati: pozzo 9 e pozzo 10**, ubicati in comune di Dozza (BO) sul terreno censito al Catasto al Foglio 13 mappale 82;

b) con una portata massima di 1,5 l/s dal pozzo 9 e di 1,0 l/s dal pozzo 10, per complessivi **2,5 l/s** e per un volume massimo complessivo di **17.592 mc/a**, ad uso industriale;

c) qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **fino al 31/12/2035**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

e) la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

**2) di approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

**3) di stabilire** che il **canone annuale 2026** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999

e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è **fissato in € 2.512,55**; importo versato **anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;**

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., corrispondente ad una annualità del canone stabilito, è **fissata in € 2.512,55**; importo versato **anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) **di dare atto** che la cauzione versata a garanzia della concessione - pratica B000A0466, può essere svincolata in quanto le obbligazioni in carico al concessionario uscente sono state adempiute;

**10)** di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

**11)** di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

**12)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**13)** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**14)** di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**15)** di notificare il presente provvedimento al nuovo concessionario e di inviarne copia al concessionario uscente e alla seguente amministrazione:

- Settore Affari Generali, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti connessi alla restituzione dell'importo di € 508,00 versato in data 10/08/2006 a favore di "Regione Emilia-Romagna" a titolo di deposito cauzionale della concessione demaniale B000A0466;

**16)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

**17)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D.

n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **CANTINE ERMES S.C.A.**, CF/P.IVA:01887690814, con sede legale in Contrada Salinella s.s.188 Km 45,500, cap 91029 Santa Ninfa (TP)

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene dal corpo idrico sotterraneo *Conoide Sillaro -Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER DQ2 CCI*, **mediante 2 pozzi denominati pozzo 9 e pozzo 10**, ubicati in comune di Dozza (BO) sul terreno censito al Catasto al Foglio 13 mappale 82, rispettivamente, nei punti di coordinate UTM RER X:711810 ed Y: 917232; X: 711881 ed Y: 917196, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

**B) il Pozzo 9** è profondo 120 m ed è costituito da una colonna di captazione del diametro di 155 mm. Nel pozzo è collocata un elettropompa sommersa di 2,2 KW di potenza, con diametro della tubazione di mandata di 65 mm, su cui è installato un contatore di volume di prelievo;

**il Pozzo 10** è profondo 120 m ed è costituito da una colonna di captazione a cannocchiale, in PVC, con riduzione del diametro alla profondità di 90 m, da 180 a 140 mm; con unico tratto filtrante da 99 a 105 m di profondità. Nel pozzo, alla profondità di 72 m, è collocata un elettropompa sommersa di 1,16 KW di potenza, sulla cui tubazione di mandata è installato un contatore di volume di prelievo. La testa pozzo è flangiata con foro d'ispezione ed è alloggiata all'interno di un pozzetto in cls, seminterrato, protetto da coperchio carrabile;

**C) il prelievo** si effettua con una portata massima di 1,5 l/s dal pozzo 9 e di 1,0 l/s dal pozzo 10, per complessivi **2,5 l/s** e per un volume massimo complessivo di **17.592 mc/a**. Le acque prelevate dai pozzi vengono convogliate all'interno di una vasca di accumulo prima di essere rilanciate alle utenze ed i pozzi vengono attivati tramite dispositivo automatico insieme o singolarmente per il ripristino del livello della vasca;

**D) l'acqua** prelevata è utilizzata a servizio del processo di produzione di vini e ingredienti alimentari per il settore vinicolo e del food & beverage; in particolare nelle fasi di lavaggio di silos di stoccaggio di materia prima, di impianti

e macchinari e di resine per rettifica/deionizzazione dei mosti; di produzione di acqua demineralizzata per produzione vapore. Tale uso è assimilato all'uso *industriale*, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del RR n. 41/2001 come precisato dalle DGR citate in premessa;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art.3 Prescrizioni**

**Il concessionario deve:**

- eseguire la **misura dei volumi di prelievo annuali** effettuati da ogni pozzo (al 31/12 di ogni anno), e **trasmettere** i relativi dati all'Amministrazione concedente **entro il 31 gennaio di ogni anno** successivo a quello di misura, **attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo:** <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione);

- eseguire la **misura nel pozzo 10 del livello di soggiacenza piezometrico dal piano campagna della falda**, almeno due volte all'anno, una in marzo/aprile e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore; e **trasmettere** i relativi dati all'Amministrazione concedente **entro il 31 gennaio** di ogni anno successivo a quello di misura;

- **presentare in sede di richiesta del prossimo rinnovo di concessione un'analisi di fattibilità** di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, tra cui, in particolare: piccoli invasi per la raccolta e il riuso di acque meteoriche; interventi di ottimizzazione dell'uso della risorsa all'interno del ciclo produttivo; con relativo crono programma di realizzazione;

## **Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la**

## **derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

### **Art.5**

#### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

### **Art.6**

#### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035**, ai sensi della DGR n.787 del 09/06/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato del concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**